

**PROT. N.217/VR
DEL 08/03/2024**

FONDAZIONE RAVELLO
COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLLO

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA "E" D.LGS 36/2023 SENZA BANDO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA, ASSISTENZA INFORMATIVA E
CONNESSI (VISITA GUIDATA) DA SVOLGERSI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE E LA
TORRE MUSEO DI VILLA RUFOLLO - RAVELLO (SA), AI SENSI DEL D.LGS 36/2023
CIG B0AA9FBB88

CHIARIMENTO N. 2

Oggetto: Contratto di Punta

Quesito

Un operatore Economico contesta la specificità dei servizi analoghi di cui ai punti **6.3.a. e 6.3.b. della lettera di invito/disciplinare di gara e dunque: 6.3.a. Avere svolto** nell’ultimo quinquennio (2019 – 2023) almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto relativamente a complessi monumentali, musei e altri luoghi di interesse storico culturale. Per servizio analogo si intende, data la specificità del servizio, nella sua totalità, l’intera filiera dei servizi oggetto di gara e **6.3.b. Avere sottoscritto**, nel quinquennio di riferimento (2019 – 2023) almeno un contratto (di punta) per la durata di 12 mesi consecutivi, anche per più committenze, purché sia stata salvaguardata la continuità dei 12 mesi richiesti, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, in conformità all’intera filiera dei servizi messi a gara. Il predetto operatore Economico, contestando ipotetici provvedimenti di esclusione prima ancora di addivenire alla partecipazione alla procedura di gara (Sic!) chiede pertanto la sostanziale espunzione di tali previsioni dal disciplinare di gara e/o l’estensione del concetto di servizi analoghi in campi operativi di altra natura e soprattutto resi al di fuori di siti storici e/o culturali (invocando segnatamente un recente affidamento di un servizio di “infopoint”)

Risposta

Sia la previsione di cui al punto 6.3.a. (svolgimento di un servizio analogo nel quinquennio indicato) sia quella di cui al punto 6.3.b (stipula di un contratto di punta per 12 mesi consecutivi nel quinquennio indicato) sono pacificamente legittime, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Dlgs 36/2023, in quanto entrambe serenamente proporzionate rispetto alla specificità del servizio ed all’importanza dello stesso. La ridetta proporzione riposa invero nella amplissima previsione temporale per la maturazione della specifica pregressa esperienza, specifica rispetto alla importanza ed alla settorialità del servizio. Tanto, anche alla luce di consolidata giurisprudenza secondo la quale, come dovrebbe essere ormai noto agli Operatori Economici avvezzi alla partecipazione alle gare pubbliche, è possibile prevedere a titolo di servizi analoghi, forme di esperienze settoriali che salvaguardino la qualità del servizio, ben potendo le Stazioni Appaltanti prevedere, nell’ambito del proprio potere discrezionale, criteri di ammissibilità di partecipazione alla gare particolarmente stringenti purché proporzionati alla specificità del caso di specie (si veda da ultimo Tar Campania – Sezione di Salerno Sez. I 0295/2023, che richiama in motivazione il Consiglio di Stato – Sezione V , n. 7649/2023 e Consiglio di Stato Sezione V, 22 Febbraio 2021 n. 1540). Quanto innanzi evidenziato è ancor più specificamente riferibile alla previsione del contratto di punta, di cui al punto 6.3.b della lettera di invito, in quanto lo stesso è ancor più significativamente funzionale alla salvaguardia del prescritto criterio esperienziale specifico. Invero, anche la previsione del contratto di punta è assolutamente proporzionato rispetto alla specificità/settorialità del servizio, volto ad una attività di biglietteria e visita guidata presso un sito storico, recante dunque un significativo impatto sia verso l’utenza che verso la stazione appaltante, atteso che tra gli oneri prestazionali rientrano una serie di oneri e prestazioni ”tipici dei servizi messi a gara (tra cui, ma non solo, e quindi a titolo meramente esemplificativo, il maneggio di denaro). Ebbene, le attività descritte nel capitolato prestazionale attengono ad attività tipiche del servizio di biglietteria che nulla hanno a che vedere con forme di servizi “analoghi” quali quelli riferibili ad un infopoint, come invocato dall’Operatore Economico che ha formulato

il quesito/contestazione di cui alla presente risposta (si veda sul punto, per ciò che attiene il così detto contratto di punta, la Delibera Anac n. 337 del 20.07.2023, nonché il Tar Campania – Napoli 7 Febbraio 2020 n. 603 ed il Consiglio di Stato – Sez III – 13 Gennaio 2020 n. 684).

In virtù di quanto precede i requisiti di cui ai punti 6.3.a e 6.3.b. della lettera di invito sono confermati.

Fto. Il RUP
(*Dott. Maurizio Pietrantonio*)